

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Rel. Consigliere Ud. 26/03/2019 -  
CC

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO.  
MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA.Ud. 26/03/2019 -  
CC

Cia. 16796

R.G.N. 13836/2018

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 13836-2018 proposto da:

PV , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO  
 FIORENTINO 41, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ORLANDO,  
 rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ORLANDO;

**- ricorrente -****contro**

QR ;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 82/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE  
 SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

**Rilevato che:**

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 82/2018, depositata il 26 febbraio 2018 e notificata il 12 marzo 2018, ha rigettato l'appello proposto da VP avverso la decisione di primo grado che aveva posto a carico del medesimo, ed a favore della moglie RQ , un assegno divorzile nella misura di Euro 400,00 mensili; per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso VP , nei confronti di RQ , affidato ad un solo motivo; l'intimata non ha svolto attività difensiva;

**Considerato che:**

con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, nonché il vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia tenuto conto della circostanza che la Q , oltre che essere titolare del diritto di usufrutto su di un appartamento donato alla figlia, è proprietaria di un'altra unità immobiliare - ristrutturata ed ampliata fino a sette vani durante il matrimonio - e che la medesima ha diritto all'assegno sociale INPS;

**Ritenuto che:**

l'assegno divorzile, secondo la decisione abbia una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, per cui debba essere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di

ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, e che tali criteri vadano tenuti presenti sia nella attribuzione che nella quantificazione dell'assegno;

la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non sia finalizzata, poi, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287);

**Rilevato che:**

con motivazione sintetica, ma esauriente, la Corte d'appello ha operato una comparazione dei redditi dei due coniugi, accertando che la Q percepisce una pensione mensile di Euro 364,89, ed è titolare del solo diritto di usufrutto su di un immobile in X, mentre il P percepisce redditi lordi annui per circa Euro 24.000,00;

la Corte territoriale ha, inoltre, tenuto conto – nella determinazione dell'assegno divorzile – della durata del matrimonio (più di quarant'anni) e dell'addebitabilità della crisi coniugale – affermata nella decisione di primo grado e non contestata dal P – al comportamento tenuto dal marito in costanza di matrimonio;

**Ritenuto che:**

a fronte di tali accertamento in fatto, coerenti con i suesposti principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, il motivo di ricorso introduca, per un verso, questioni che non risultano dedotte nel giudizio di merito (ristrutturazione ed ampliamento fino a sette vani dell'appartamento nel quale abita la Q), per altro verso, si traduca in una sostanziale richiesta di rivisitazione del giudizio di

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati;

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 26/03/2019.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI: 1 GIU. 2019

